

Ordinanza n. 4/2017

***“Adozione del Regolamento di Scalo
Aeroporto di Reggio Calabria”***

Il Dirigente dell'ENAC
competente per la Direzione Aeroportuale Calabria

- VISTO** l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004 combinato con l'art. 687 del Codice della Navigazione, che assegna all'Autorità dell'Aviazione Civile un ruolo indipendente dai Fornitori di Servizi;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTI** gli articoli 687, 691 bis, 705, 718, 1174 e 1236 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il D.Lgs. 25 luglio 1997 n. 250 che istituisce l'Ente Nazionale Aviazione Civile;
- VISTO** l'art. 2 comma 3 del D.L. 237/2004, convertito nella Legge 265/2004 come modificata dal D.Lgs. n. 96 del 09/05/2005, che riforma la parte aeronautica del Codice della Navigazione;
- VISTO** il D.Lgs. n. 18 del 13/01/1999 di attuazione della Direttiva 96/67 CE;
- VISTO** il Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, edizione n. 2, emendamento 9 del 23 ottobre 2014;
- VISTA** la Circolare ENAC GEN 06 del 31/10/2015;
- VISTA** la Circolare ENAC APT 19 del 26/10/2005;
- VISTA** la Circolare ENAC APT 20 del 16/01/2006;



- VISTA** la Convenzione del 07/07/2017, con la quale l'aeroporto di Reggio Calabria è stato affidato, per la durata di 30 anni, in gestione totale alla Sacal S.p.A.;
- VISTA** la nota del Direttore Generale ENAC n. 76343 del 16/07/2014;
- VISTA** l'Ordinanza 3/2006 dell'11/12/2006 con la quale è stata adottata l'ultima edizione del Regolamento di Scalo;
- CONSIDERATA** la necessità di individuare un quadro certo di attribuzioni e responsabilità tra i vari soggetti che operano in aeroporto;
- CONSIDERATA** la necessità di regolamentare le attività aeroportuali al fine di assicurare un ordinato e regolare utilizzo delle infrastrutture e degli impianti da parte di tutti i soggetti aeroportuali nel rispetto degli obiettivi di sicurezza ed efficacia del servizio;
- CONSIDERATO** che la nuova edizione del Regolamento di Scalo che si intende adottare rispetta il principio della separazione delle attività tra l'Autorità dell'Aviazione Civile ed i Fornitori di Servizi;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare la precedente versione con le modifiche intervenute nel quadro di riferimento;
- SENTITI** il comitato degli utenti e gli handlers maggiormente rappresentativi;

ORDINA

- Art. 1** L'edizione n. 2 del Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Reggio Calabria, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, è adottata in tutte le sue parti.
La versione aggiornata del Regolamento di Scalo deve essere pubblicata sul sito del gestore aeroportuale Sacal all'indirizzo www.reggiocalabriaairport.it
- Art. 2** Le attività della società di gestione Sacal S.p.A. e degli operatori aeroportuali devono svolgersi in modo conforme alle previsioni del presente Regolamento di Scalo.
La società di gestione e gli operatori aeroportuali sono responsabili della formazione del proprio personale in merito al contenuto del Regolamento di Scalo.

- Art. 3 La società di gestione, al fine di assicurare nel tempo l'utilizzo dell'aeroporto in regolarità e sicurezza, qualora rilevi l'opportunità di modifiche al Regolamento di Scalo, procederà alla loro predisposizione e proporrà alla Direzione Aeroportuale Calabria il nuovo testo per l'approvazione, secondo le previsioni della Circolare ENAC APT 19.
Le procedure, una volta approvate, entreranno in vigore dalla data stabilita ed in ogni caso non prima dell'avvenuta notifica secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Scalo.
- Art. 4 È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
I contravventori saranno puniti nei termini di legge e ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza alle loro azioni ed omissioni.
- Art. 5 La presente Ordinanza entra in vigore dalla data del 28 dicembre 2017 ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia, in particolare l'Ordinanza 3/2006.
- Art. 6 Avverso la presente Ordinanza è possibile il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Reggio Calabria, 28 dicembre 2017

Il Direttore
Marfisi

